



Tribunale di Trani

Dirigenza

Piazza Duomo 10 Trani

e-mail tribunale.trani@giustizia.it

Prot. n. 347/2020

Trani, 12/10/2020

**AGGIORNAMENTO
DL 125 IN VIGORE DALL'8 OTTOBRE 2020
OBBLIGO PAGAMENTO TELEMATICO CONTRIBUTO UNIFICATO**

LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 221 L. 77/2020, sull'obbligo di pagamento telematico del CU e dell'anticipazione forfettaria ex art. 30 TU 115/02, NONCHE' DI DEPOSITO ATTO INTRODUTTIVO, IN FORMA TELEMATICA, in vigore fino al 31/10/2020

SONO STATE PROROGATE CON DL 125/20 AL 31 DICEMBRE 2020

D I S P O N E

Che le cancellerie si uniformino inderogabilmente a quanto disposto nella citata norma, a tutela della salute pubblica. (vd. Nota Capo Dipartimento DOG Ministero Giustizia del 9 ottobre 2020).

Si autorizza l'esposizione della presente nei locali delle cancellerie, negli ingressi degli Uffici e in tutti i luoghi nei quali si ritenga possa la stessa, avere la massima visibilità e conoscibilità per i professionisti e difensori interessati, e se ne dispone altresì l'inserimento nel sito del Tribunale.

V°

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Avv. Angelo del Lungo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Annamaria Trota



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Al Capo Dipartimento

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello

A tutti i dirigenti degli uffici in indirizzo

LORO SEDI

e p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Agli On.li Sottosegretari

Al Sig. Capo della Segreteria dell'On. Ministro

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

OGGETTO: ULTERIORI INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125.

Com'è noto, il periodo di emergenza da Covid-19 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni di contenimento che hanno comportato, tra l'altro, la contrazione temporanea dell'attività giurisdizionale.

In particolare il quadro normativo volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha posto sugli Uffici giudiziari l'onere di pianificare l'attività amministrativa e giurisdizionale svolta dal 12 maggio 2020 (ai sensi dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell'art. 36 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) in una visione di progressivo superamento della fase emergenziale e nella direzione della ripresa dell'ordinario svolgimento dei processi sia civili sia penali.



Nell'attuale gestione della seconda fase dell'emergenza epidemiologica negli Uffici giudiziari si inseriscono le disposizioni da ultime contenute nel decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in pari data pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 248, ed entrato in vigore l'8 ottobre) che incidono innanzitutto sull'attività giurisdizionale (in particolare si veda l'art. 1, terzo comma lettera "b" n. 7 che proroga al 31 dicembre 2020 le disposizioni previste dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), più in generale sull'organizzazione e gestione del lavoro in tutti i profili qui rilevanti, prevedendosi in particolare la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza (vedi la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020) e l'obbligatorietà di avere con sé DPI delle vie respiratorie, *"con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo"* (rimessa all'adozione di un successivo DPCM, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, conv. con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) *"nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità"*.

Si rappresenta come l'obbligatorietà dell'utilizzo dei DPI delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto sia già imposta da alcune ordinanze regionali, quale ulteriore misura restrittiva per la prevenzione e gestione del rischio di contagio da Covid-19.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 9 ottobre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini

(documento firmato digitalmente)